

*Luca Mussano (dottore in Giurisprudenza, Torino)**

CRIMINALIZZAZIONE DEL DISSENSO: UNA RICERCA ETNOGRAFICA DEL PROCEDIMENTO AI COMBATTENTI INTERNAZIONALISTI TORINESI

1. Introduzione. – 2. Il procedimento di sorveglianza speciale come cerimonia di degradazione. – 3. Strategie processuali delle parti. – 4. Il ruolo dei militanti. – 5. Gestione penale del conflitto sociale. – 6. Conclusioni.

1. Introduzione

Il 3 gennaio 2019 la Procura di Torino notifica a cinque persone la richiesta della misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Si tratta di militanti politici riconducibili alle aree antagoniste autonoma e anarchica che hanno combattuto in intervalli di tempo diversi, tra il 2015 e il 2018, come internazionalisti con l'Unità di Protezione Popolare (YPG) e l'Unità di Protezione delle Donne (YPJ), milizie informali curde inserite a loro volta nelle Forze Democratiche Siriane (SDF), la principale coalizione che si è opposta militarmente allo Stato Islamico (Isis).

La Procura di Torino richiede l'applicazione di tale misura di prevenzione in quanto considera tale esperienza un fatto sintomatico della pericolosità sociale dei cinque combattenti.

Inoltre, si stigmatizzano come fatti indice di pericolosità sociale anche le attività politiche da loro svolte nel periodo precedente e successivo alla loro esperienza di combattenti, già sfociate in denunce, indagini, processi e talvolta in condanne.

Infatti, i cinque sono dei militanti politici appartenenti alle aree antagoniste autonoma e anarchica, militano nei centri sociali, intesi come spazi contro-egemonici che contestano l'ordine dominante (H. Lefebvre, 1991) la cui azione politica è composta anche da atti illegali.

Nel seguente percorso di ricerca ci si è chiesti se e come il procedimento in questione, e il relativo istituto giuridico delle misure di prevenzione, rientrasse all'interno delle pratiche disciplinari attivate dalle agenzie del controllo formale nei confronti del conflitto sociale.

Sebbene vi siano molteplici ricerche sociologiche sul rapporto conflittuale tra i manifestanti politici e le agenzie del controllo, tali indagini si sono

soffermate soprattutto sull'interazione tra le forze di polizia e le proteste (D. Della Porta, H. Reiter, 2003), mancando invece, ad esclusione di qualche eccezione (X. Chiaramonte, 2019; A. Senaldi, 2016; 2020), compiute analisi sull'azione della macchina giudiziaria nei confronti delle aree anarchiche e antagoniste.

Il presente studio svolge un'analisi etnografica (G. Semi, 2010; A. Dal Lago, R. De Biasi, 2002) del procedimento di sorveglianza speciale subito dai cinque militanti e delle sue specificità rispetto a processi i cui imputati appartengono a gruppi politici radicali.

È stata assunta un'impostazione conflittualista, secondo la quale il fenomeno giuridico nasce dallo scontro tra diversi attori sociali portatori di sistemi culturali, valoriali, sociali diversi e il diritto agisce costruendo cornici di significato che influenzano le azioni e i pensieri delle persone (C. Pennisi *et al.*, 2018, 263).

L'ipotesi di partenza è che il caso empirico in esame si ponga all'interno del processo selettivo del crimine operato dalla magistratura inquirente in riferimento specificamente alle forme di azione collettiva politica (D. Della Porta, M. Diani, 1997).

L'esercizio dell'azione penale del Pubblico Ministero è parte del processo di criminalizzazione, ossia di "uno spazio sociale entro il quale determinati attori compiono operazioni interpretative delle azioni sociali e delle norme giuridiche tese ad ampliare o restringere l'area del penalmente rilevante" (C. Sarzotti, 2007, 21).

Il campo penale in cui la magistratura inquirente compie tale attività è una zona-cuscinetto tra la selezione operata nella repressione dei fenomeni criminali da parte della polizia e quella prodotta in sede dibattimentale dall'incontro fra i diversi attori processuali.

In questo spazio di azione la Procura è in grado di effettuare il processo selettivo del crimine, ossia di determinare e distinguere ciò che è crimine da ciò che non lo è, ciò che deve essere penalmente perseguito da ciò che non deve esserlo.

Riprendendo da Foucault (1976, 300) il concetto di differenziazione degli illegalismi, lo utilizziamo per descrivere la selezione dei crimini da perseguire effettuata dalla magistratura inquirente, di cui il caso di specie costituisce un esempio: la sorveglianza speciale potrebbe essere così inquadrata in quella serie di pratiche poliziesche e giudiziarie atte a criminalizzare il dissenso politico, cioè a etichettare le condotte delle aree politiche radicali come violente o sintomatiche di pericolosità sociale.

La metodologia di ricerca adottata è l'osservazione partecipante, unita alla redazione di un diario etnografico e alla realizzazione di interviste semi-strutturate.

Nello specifico, il percorso di ricerca è durato per tutto il 2019, durante il quale sono state condotte interviste discorsive guidate¹ con i cinque protagonisti del procedimento e con il difensore degli stessi (l'avvocato è stato intervistato in due diverse occasioni)²; interviste informali con i solidali ai proposti³ durante le pause delle udienze del procedimento e con militanti politici incontrati in diverse occasioni.

Infatti, oltre ad assistere alle udienze del procedimento in questione (la prima si è tenuta il 23 gennaio 2019, mentre l'ultima il 16 dicembre 2019), si è accumulata ulteriore esperienza vivendo *con e come* (A. Dal Lago, R. De Biasi, 2002) il mondo che si vuole conoscere, cioè partecipando alle iniziative di solidarietà per i proposti e alle manifestazioni delle aree politiche di riferimento⁴.

Quattro dei proposti intervistati sono maschi, una è donna. Il più giovane ha 29 anni, il più anziano 44. Due di loro sono anarchici, gli altri due sono militanti del centro sociale Askatasuna di Torino di area autonoma, mentre il quinto è rimasto per oltre vent'anni nell'area antagonista.

Tutti i proposti hanno carichi pendenti a causa delle loro attività politiche e due di loro sono anche pregiudicati.

Oltre alla questione del conflitto siriano, i cinque militanti hanno partecipato alla lotta NO TAV in Val di Susa; alle proteste contro la riforma Gelmini; alle occupazioni per fini abitativi e di autogestione politica; alle iniziative del movimento femminista “Non Una di Meno” e, infine, alle pratiche antifasciste⁵ contro partiti, associazioni e gruppi di estrema destra.

2. Il procedimento di sorveglianza speciale come cerimonia di degradazione

Il procedimento esaminato possiede la particolarità di non richiedere l'accertamento di uno specifico fatto di reato, essendo sufficiente un giudizio prognostico di pericolosità in merito alla probabilità di perpetuazione delle condotte sintomatiche della pericolosità stessa.

¹ In questa tipologia di interviste, l'intervistatore non si limita ad introdurre al suo interlocutore il tema dell'intervista come avviene nelle interviste libere, ma elabora una serie di domande che l'intervistatore si è preparato. La traccia in questione è da considerarsi come un punto di partenza, uno stimolo iniziale per l'intervista, a cui seguiranno poi altre domande, formulate sul momento e modulato in base all'andamento dell'intervista stessa (M. Cardano, 2011, 160).

² 21/1/2020 – 22/1/2020.

³ I proposti sono i soggetti nei confronti dei quali viene richiesta l'applicazione delle misure di prevenzione nel relativo procedimento.

⁴ Come, per esempio, il Primo Maggio 2019 e il corteo del 30 marzo dello stesso anno, azione conclusiva di una serie di mobilitazioni di protesta determinate dallo sgombero dell'Asilo Occupato, centro sociale di matrice anarchica.

⁵ Con pratiche antifasciste si intende la contrapposizione, anche violenta, nei confronti di qualsiasi manifestazione politica da parte di organizzazioni neofasciste.

L’istituto giuridico della sorveglianza speciale appartiene al novero delle misure di prevenzione, provvedimenti di natura amministrativo/giudiziaria con finalità special preventiva, applicabili ai soggetti giudicati socialmente pericolosi in una dimensione *ante o praeter delictum* (F. Fiorentin, 2018, 3-4).

Tali peculiari caratteristiche dell’istituto rendono il procedimento un giudizio ruotante in primo luogo sull’accertamento dei destinatari come “soggetti socialmente pericolosi”.

In un’ottica socio-giuridica, ciò non è una semplice *condicio sine qua non* propedeutica all’applicabilità della misura, ma diventa uno stigma utile a rafforzare l’immagine del militante antagonista come nemico pubblico o *folk devil* (S. Cohen, 2019), cioè un soggetto deviante, un “diavolo popolare” pericoloso per l’intera società.

Muovendo dalla prospettiva della teoria dell’etichettamento (H. S. Becker, 1966) e da un approccio transazionale della devianza, che ritiene il crimine una conseguenza della violazione delle regole imposte dai gruppi sociali, il fenomeno di *moral panic* o di “amplificazione della devianza” nella collettività sarebbe una sproporzione della reazione popolare rispetto alla questione sociale di partenza. Ciò è reso possibile dall’inserimento dell’atto trasgressivo in un circuito di reazione circolare ed espansivo, all’interno del quale gli imprenditori morali (*ivi*) – tra cui soprattutto gli organi di informazione – attuano un processo di simbolizzazione che conferisce ulteriore valore negativo al gruppo sociale già definito come deviante.

Sulla falsariga del concetto di devianza secondaria (E. Lemert, 1967), secondo la quale la dialettica tra il controllo sociale delle agenzie di controllo e la devianza primaria produce il consolidamento dell’etichettamento del soggetto criminale, il selettivo giudizio di determinati fattori o di gruppi sociali come demoni popolari è il prodotto finale del modello di crescita incontrollata della reazione a un fenomeno sociale.

Tale modello non determina una sequenza lineare e costante di eventi, come avviene in caso di disastri naturali, ma erige un meccanismo di retroazione, per il quale il sistema, sollecitato dai modelli di devianza, aumenta gli allarmi, gli impatti e le procedure di controllo e di contenimento della devianza stessa.

Quanto descritto conduce la società verso un’ottica di populismo penale (S. Anastasia, M. Anselmi, D. Falcinelli, 2015) che concretizza campagne di Legge e Ordine da attuarsi contro il demone popolare precedentemente individuato.

L’iter stigmatizzante proprio dell’istituto giuridico della sorveglianza speciale è tale solamente se inserito all’interno di una “cerimonia di degradazione” (H. Garfinkel, 1956) conclusasi positivamente, cioè con la distruzione rituale dell’identità del degradato che ha violato i modelli comportamentali stabiliti dalla comunità.

Più in generale, il processo può costituire un luogo dove si pratica un rituale di degradazione, cioè una serie di pratiche verbali costruite intorno a una pubblica accusa che colpiscono lo status sociale di un individuo, il quale subisce una transizione da un grado sociale più elevato a uno inferiore (*ivi*, p. 18).

Rituale di degradazione concepito come “rito di passaggio” (A. V. Gennep, 1981), cioè come evento pubblico che mette in moto il processo di annullamento dell’identità sociale dell’individuo (V. Turner, 1972) attraverso un sentimento di indignazione diretto contro l’autore del reato destinatario della cerimonia; il procedimento risulta un tentativo di degradazione attenta quindi non a ciò che *il soggetto fa* in un determinato ambito o circostanza, ma a ciò che *il soggetto è*.

La premessa analitica si inserisce all’interno della prospettiva etnometodologica e interazionista simbolica, secondo la quale, quando un individuo commette una condotta, lo fa in modo tale che essa sia ‘resocontabile’, cioè che sia classificabile dagli altri in una determinata categoria (S. Hester, P. Eglin, 1999, 47).

Ogni identità sociale è portatrice di una serie di aspettative comportamentali proprie della categoria sociale di appartenenza, se l’attore fuoriesce da questo ‘recinto’, possono scattare le ceremonie di degradazione (H. Garfinkel, 1967).

I soggetti destinatari di questo tentativo di degradazione hanno un’identità sociale largamente incentrata sulla loro militanza e appartenenza politica; tale visione viene condivisa anche dagli apparati di controllo sociale, i quali, durante l’esercizio delle funzioni di polizia o giudiziarie, terrebbero in considerazione come filtro per l’esame dei fatti, il “tipo di autore”⁶ (L. Pepino, M. Revelli, 2012, 147), cioè l’individuazione del prototipo del manifestante come soggetto violento e pericoloso per la società.

Tuttavia, la scelta di combattere contro lo Stato Islamico parrebbe aver innalzato lo *status sociale* (di per sé quantomeno controverso) dei proposti, avendo essi combattuto contro quello che pacificamente viene considerato uno dei nemici del mondo occidentale.

Di tale fatto sono ben consci gli stessi protagonisti, come testimoniano due di loro:

M: – *Non ho sentito nessuno in generale dire “massi è giusto, butta la chiave, mettili in carcere”, cosa che normalmente succede in altri ambiti come in quello NO TAV. (...) Anche i fascisti o comunque persone di destra che non sono d'accordo sulla rivoluzione*

⁶ Il diritto penale d’autore ha origine con la dottrina nazionalsocialista; per un approfondimento in merito si rimanda a T. Vormbaum (2018).

né sulle motivazioni ideologiche e libertarie che ci hanno portato ad aiutare i curdi, non ci hanno appoggiato esplicitamente ma in un'ottica anti-musulmana non ci hanno criticato né attaccato. (...)

In questa vicenda c'è stato un atteggiamento neutrale se non a noi favorevole da parte dei media e dei politici.

Il processo NO TAV invece divide la popolazione in modo abbastanza netto, perché o sei a favore o sei contro.

In questa vicenda tutti sono contro l'Isis, se escludiamo la componente integralista italiana che è molto marginale, solo venti persone sono partite dall'Italia, dalla Francia ne sono partite un migliaio; il salafismo ha pochi numeri in Italia ed è molto controllato (Int. n. 6).

D: – Per esempio il tg regionale del Piemonte è sempre stato contro il movimento NO TAV, su qualsiasi cosa politica di sinistra radicale è sempre stato contrario; invece, su questa cosa è stato a favore.

Anche giornali come La Stampa o Il Corriere, La Repubblica, che ci sono sempre stati ostili in altre occasioni, in questo caso sono stati favorevoli, stessa cosa per quanto riguarda il Tg5 (Int. n. 1).

Pertanto, il supposto innalzamento di *status* deviante dalla partecipazione al conflitto siriano sembra tradursi in un atteggiamento favorevole di una serie di imprenditori morali quali molte testate giornalistiche e persino alcuni politici di destra, genericamente orientati a stigmatizzare fenomeni sociali o politici aventi come protagonisti questo tipo di militanti.

Il tentativo di degradazione del procedimento di sorveglianza speciale si incentra proprio sulla distruzione dell'aura di "eroicità" che il gesto dei cinque attivisti ha portato con sé.

In altri termini, la procura tenterebbe, attraverso questo istituto, di giudicare il militante politico radicale che ha combattuto il terrorismo islamico non come un eroe (identità sociale dall'elevato *status*) da rispettare e premiare, ma come un soggetto pericoloso socialmente, da controllare e reprimere.

3. Strategie processuali delle parti

Nel procedimento si può individuare una prima fase che si conclude il 20 giugno 2019 quando viene emesso un primo decreto in cui il Tribunale di Torino respinge la richiesta di sorveglianza speciale nei confronti di due dei cinque proposti, mentre richiede nuovi accertamenti nei confronti dei tre restanti.

La seconda fase vede la sua conclusione con il decreto finale del 17 marzo 2020, che dispone la misura di prevenzione della sorveglianza speciale semplice a carico di un solo proposto.

In questi due intervalli di tempo la Procura si focalizza rispettivamente su due diversi *accounts* di degradazione.

Il primo *frame* verbale accusatorio riguarda le motivazioni che hanno spinto i cinque proposti a dirigersi nella Siria del Nord per combattere nella coalizione internazionalista delle Forze Democratiche Siriane contro l'Isis.

Secondo l'accusa, l'asserita volontà dei proposti di aiutare il popolo curdo contro l'estremismo islamico sarebbe in realtà un pretesto utilizzato dai cinque militanti per ricevere un addestramento militare, imparare a utilizzare tecniche di guerriglia e materiale bellico.

La sostituta procuratrice ritiene un controsenso che degli anarchici e degli antagonisti, portatori di ideologie politiche antitetiche all'attuale sistema economico, che hanno fondato la loro vita sulla lotta al capitalismo e alla società occidentale, possano rischiare la propria vita per difendere ciò che hanno sempre dichiarato di voler abbattere.

Inoltre, siccome in Italia non sono presenti associazioni terroristiche di matrice islamica e non si è in una situazione di guerra civile come in Siria, l'accusa giunge alla conclusione che l'unico nemico per i proposti può essere soltanto lo Stato italiano e le sue istituzioni.

Secondo la Procura, l'esperienza in Siria costituirebbe una delle tappe di consolidamento della "carriera deviante" (H. S. Becker, 1966) dei proposti che permetterebbe loro un salto di qualità: dalle prime azioni illegali compiute all'interno del conflitto sociale torinese, alle future e possibili azioni armate di guerriglia in territorio italiano, rese possibili proprio grazie all'addestramento militare ricevuto in Siria.

In merito, si riporta uno stralcio del diario etnografico redatto:

Palazzo di Giustizia – Maxi Aula 3 – 25/3/2019, ore: 9:00-13:00

La sostituta procuratrice sottolinea la pericolosità che costituisce tale addestramento, poiché esso si basa sulle tattiche di combattimento di strada, di irruzione negli appartamenti, è improntato su uno scenario di guerriglia urbano ed è incentrato sull'apprendimento e sull'utilizzo del Kalashnikov.

Inoltre, paventa l'idea che l'obiettivo secondario dei proposti sia quello di suscitare atti emulativi, portando altri soggetti a partire per la Siria e lì addestrarsi militarmente.

Viene suggerita la possibilità che i proposti e gli eventuali futuri combattenti emulativi possano rivolgere le competenze apprese per ottenere un cambiamento radicale in Italia attraverso la violenza, possano insomma provare a "portare la rivoluzione a casa, secondo la famosa massima: "il fine giustifica i mezzi di Machiavelli!", così sottolinea il pubblico ministero.

A supporto di quanto detto la sostituta procuratrice comincia leggere ad alta voce in aula le interviste che i proposti hanno rilasciato: per esempio quella di D. del 5 settembre 2017 per il sito Carmilla online, in cui lui afferma che "La rivoluzione è giusta e necessaria (...) non bisogna immaginare semplicemente che sia "una cosa bella". Quelli che pensano così è meglio che abbandonino la politica e facciano altro, mentre sarebbe utile che ci fossero persone che si rendono conto di quanto è brutto dover fare una rivoluzione

ma che continuano a pensare che è necessaria”; gli stralci della lettera che P. invia al sito International Red Help il 16 novembre 2018: “la rivoluzione è bella, ma portarla avanti e soprattutto difenderla è molto difficile (...) Prima di tutto viene la rivoluzione, la lotta e l'amore con cui si porta avanti, si sa che quando si lotta si viene messi automaticamente dal sistema e da chi lo governa dall'altra parte, ossia quella del torto, (...) ma lotterò insieme ai compagni e alle compagne come ho sempre fatto fino a quando non saranno i potenti e gli sfruttatori a essere considerati quelli dall'altra parte, quelli del torto”.

La sostituta procuratrice giunge persino a citare frasi del libro scritto da D. come “La rivoluzione non è una cosa bella ma necessaria”, “la rivoluzione comprende le esplosioni, gli spari, le grida dei corpi dilaniati ma li trascende”.

Rispetto a questa prima tecnica di neutralizzazione, la difesa mette in pratica una strategia di resistenza composta da due nuclei argomentativi.

In prima battuta, l'avvocato elenca una serie di imprenditori morali di aree politiche antitetiche a quelle dei proposti che hanno dimostrato pubblicamente la propria stima e il proprio appoggio nei confronti dei cinque combattenti: ad esempio gli editoriali scritti rispettivamente da Flavia Perina, direttrice del Secolo d'Italia, e da Giuliano Ferrara, giornalisti con posizioni politiche neoconservatrici e vicine al cattolicesimo integralista.

Ma soprattutto l'avvocato afferma: *“Anche io sono anticapitalista! Anche per me il capitalismo è il principale nemico e come me la pensano così altri milioni di persone in Italia e nel mondo!”* (C. N., udienza 25/3/2019).

L'avvocato rende in aula questa affermazione per dimostrare che avere idee anticapitaliste non è un requisito di per sé sufficiente per degradare lo *status* sociale, poiché anche persone riconosciute con uno *status* alla pari degli stessi accusatori – vale a dire lo stesso avvocato difensore – possono avere le medesime opinioni politiche dei soggetti destinatari di questo tentativo di degradazione.

Le dichiarazioni dei proposti rilasciate durante interviste o contenute in libri in cui essi esaltano la rivoluzione o criticano il sistema economico capitalista, andrebbero considerate non come un dato sintomatico della pericolosità sociale degli stessi, ma come un'adesione all'ideologia presente nel Rojava.

Secondo l'avvocato, l'errore della Procura consisterebbe nel decontestualizzare “l'addestramento militare”, poiché l'accusa parifica chi si è addestrato per combattere insieme ai terroristi dello Stato Islamico a chi combatte gli stessi islamici radicali. L'organizzazione in cui si milita, invece, è un dato fondamentale, poiché essa è indice delle idee, dei valori e delle azioni a cui l'individuo si riconosce e si identifica.

Inoltre, l'avvocato passa successivamente a contestare l'affermazione dell'accusa secondo cui tale addestramento rende/renderebbe – testualmente – “altamente probabile” l'utilizzo delle acquisite conoscenze belliche in territorio italiano per scopi illeciti.

L'avvocato premette che l'accertamento della pericolosità sociale nei procedimenti delle misure di prevenzione è bifasico, con una prima fase di tipo ricostruttivo in cui vengono raccolte le condotte antigiuridiche e antisociali e una seconda fase di tipo prognostico, in cui si cerca di determinare, sulla base dei dati raccolti, la probabilità di commissione futura di ulteriori attività criminose da parte del proposto (Sent. Corte Cost. 24/2019).

La difesa pone l'accento sulla frase “altamente probabile” pronunciata dalla sostituta procuratrice: se il ragionamento giuridico è triadico, cioè dalle premesse si arriva alle conclusioni attraverso delle inferenze probatorie, nel caso in questione il ragionamento della procura è apodittico, nel senso che non viene esplicitata né spiegata su che cosa si basi “l'alta probabilità” e non ci sono elementi di prova che corroborino questo assunto.

Infine, per l'avvocato l'idea che si possano trasferire nel conflitto sociale italiano le competenze belliche acquisite è priva di ogni riscontro sociale e storico poiché in Italia il conflitto può aver avuto degli episodi di violenza, ma mai armata⁷.

Il Tribunale di Torino nel primo decreto di giugno sembra accogliere la tesi della difesa, poiché stabilisce che l'addestramento militare e la partecipazione ad episodi bellici non sono elementi sintomatici di pericolosità sociale, se considerati come dati a sé stanti.

Stesso discorso per quanto riguarda le opinioni politiche inneggianti alla rivoluzione: da esse si può trarre unicamente l'adesione dei proposti a valori, principi e ideologie riferibili alle aree politiche anarchiche o antagoniste di riferimento.

Per tali motivi il Tribunale respinge la richiesta di sorveglianza speciale nei confronti di due dei proposti.

Tuttavia, per quanto riguarda i restanti tre attivisti, i giudici dispongono nuovi accertamenti al fine di stabilire se l'arruolamento in un'organizzazione paramilitare e la partecipazione a scontri bellici abbia influito sulle condotte politiche commesse dai proposti dopo il loro ritorno dalla Siria del Nord.

In questa seconda fase del procedimento, la Procura sposta il proprio *focus accusatorio* sul conflitto sociale torinese e sul contributo che i proposti hanno dato ad esso.

In primo luogo, la Procura riprende l'*excursus* delle prime udienze in cui elenca le note e le schede di polizia, le denunce e processi a carico dei proposti.

⁷ La stessa Procura cita, tra gli addebiti mossi nel passato nei confronti dei proposti, reati come violenza privata, imbrattamento e resistenza a pubblico ufficiale che non rientrano in un livello di contrapposizione armata.

A ciò l'accusa aggiunge i supposti fatti di reato commessi dai proposti in un intervallo di tempo successivo rispetto alla loro esperienza di combattenti.

Il secondo *account* argomentativo (S. Hester, P. Eglin, 1999) della Procura si delinea proprio su questi episodi proto-criminali o bagatellari, i quali vengono presentati come dei sintomi predittivi di reati futuri e più gravi: un presidio davanti a un locale diventa un tentativo di intimidazione, un'azione simbolica contro una conferenza di rivenditori di armi diventa un'interruzione di pubblico servizio, lo sparo di fuochi d'artificio diventa utilizzo di materiale esplosivo, la propria presenza durante la Festa dei Lavoratori diventa una marcia militare.

Il panico morale, a cui si è antecedentemente fatto cenno, trova il suo centro argomentativo non più sulla questione siriana considerata a sé stante, ma sull'esacerbazione di fatti politici di importanza marginale, nei quali la magistratura inquirente cerca collegamenti con l'addestramento militare ricevuto dai proposti.

4. Il ruolo dei militanti

I proposti scelgono di “attaccare chi ti attacca” come strategia di resistenza ai tentativi di degradazione operati dalla Procura, nel senso che tentano di “dimostrare che dietro le pretese universalistiche dell'accusa si celano in realtà interessi o affiliazioni di ordine particolare” (S. Cavicchioli, G. Fele, P. P. Giglioli, 1997, 38).

La loro pratica viene attivata immediatamente dopo la notifica della misura di prevenzione speciale e si snoderà temporalmente lungo tutto l'iter procedimentale.

I proposti e i loro solidali hanno innanzitutto insinuato che la Procura avrebbe richiesto l'applicazione della sorveglianza speciale anche nei confronti di Lorenzo Orsetti e di Giovanni Francesco Aspertì, se i due fossero ancora vivi.

Essi, infatti, erano combattenti internazionalisti arruolatisi nelle YPG, cadduti rispettivamente il 7 dicembre 2018 e il 18 marzo 2019 sul fronte siriano.

Soprattutto la morte di Lorenzo Orsetti, avvenuta pochi giorni prima della seconda udienza del procedimento in questione, avrebbe amplificato l'attenzione mediatica sul caso; la sostituta procuratrice ha dovuto specificare nella prima arringa che se i due non fossero morti non avrebbero subito la stessa sorte dei cinque proposti perché non avevano carichi giudiziari pendenti.

Inoltre, i pubblici ministeri vengono accusati dagli organi di informazione di area antagonista, e dalla mobilitazione di vari attivisti politici, di utilizzare un istituto – la sorveglianza speciale – molto simile al confino, misura preventiva utilizzata durante il Ventennio fascista.

La necessità di smarcarsi da questo etichettamento è stata così forte da richiedere la presenza del procuratore generale reggente, il quale, durante la seconda udienza, fa una lunga disamina dell’istituto in questione, evidenziando le differenze che intercorrono fra le misure di prevenzione odierne e quelle utilizzate durante il Ventennio e infine spiegando perché il processo italiano – grazie alla riforma del codice di procedura penale del 1989 – può essere oggi definito come accusatorio e non più inquisitorio (P. B., udienza 25/3/2019).

Queste costruzioni verbali costituiscono la reazione difensiva alle accuse dei proposti: la Procura è stata costretta a “salvare la faccia positiva” (P. Brown, S. C. Levinson, 1987), cioè a mantenere intatta la sua immagine di difenditrice della società (M. Foucault, 2009) attraverso giustificazioni che le permettessero di riguadagnare nei confronti dei consociati e del collegio del tribunale il rispetto e la fiducia scalfiti dalle accuse mosse dalla controparte.

Dalle interviste condotte è emerso che gli attacchi dei proposti verso i loro accusatori sono continuati durante tutto il procedimento, fino ad assumere le caratteristiche di “tecniche di neutralizzazione” (D. Matza, G. Sykes, 1957), volte ad anticipare le accuse e a neutralizzare in anticipo la contrarietà della società nei confronti delle condotte poste in essere.

I militanti spostano “il centro dell’attenzione dai propri atti devianti alle motivazioni e al comportamento di coloro che disapprovano le loro infrazioni, [sostenendo] che i giudici sono ipocriti, devianti e sotto mentite spoglie individui spinti da rancore personale (...). La polizia (...) è corrotta, stupida e brutale” (D. Matza, G. Sykes, 2010, 76).

I protagonisti della vicenda, oltre a continuare ad “attaccare chi ti attacca”, utilizzano altre due tecniche di neutralizzazione, la negazione della lesione e il richiamo a valori più alti.

Nello specifico, M.:

Una volta arrivato, ho fatto il famigerato addestramento militare che tanto ha creato angosce e turbamenti nella procura italiana, esso consisteva in: ogni giorno lezioni di curdo per due o tre ore, due settimane di storia del movimento dei curdi e due settimane di preparazione sommaria di utilizzo di rudimenti bellici dell’Unione Sovietica (...) tra l’altro mi preme di aggiungere che io ho fatto questa esperienza senza sapere come sarebbe andata a finire, anche perché io non ho mai tenuto un’arma in mano, non ho fatto il militare, non sono un patito di soft air, di armi non me n’è mai fregato un cazzo.

Io in Italia ho sempre fatto le manifestazioni antimilitariste contro l’esercito italiano che fa occupazione; invece, nel caso dei curdi siamo di fronte a una popolazione che deve scegliere se sopravvivere prendendo un’arma in mano o farsi tagliare la gola, son due piani chiaramente diversi.

– emerge dalle tue parole una visione antimilitarista.

M: *Antimilitarista nel momento in cui i paesi occidentali usano gli eserciti nelle coalizioni di pace per occupare territori, se invece usi le armi per sopravvivere e non morire è tutto un altro discorso, non sono un pacifista gandhiano* (Int. n. 6).

L'intervistato presenta le competenze belliche acquisite come un utilizzo superficiale di vecchie armi, sottolinea anche il fatto di non essersi mai davvero interessato a esse.

Infine, contestualizza l'uso delle stesse giudicandolo come negativo nel momento in cui le armi vengono adoperate in un contesto di occupazione neocolonialista, al contrario giustifica la lotta armata curda perché realizzata in una prospettiva di legittima difesa alle aggressioni del terrorismo islamico.

Mentre E. spiega il contenuto delle dichiarazioni spontanee, rese da lei e dagli altri quattro proposti durante la prima udienza del procedimento, in merito ai nobili valori morali che hanno spinto i cinque a combattere contro lo Stato Islamico:

questo fatto richiede un coinvolgimento profondo, metà delle persone con cui ero in Siria sono morte. Sono proprio i motivi, le ragioni che costituiscono il "cuore" della mia scelta.

(...) Noi abbiamo fatto questa cosa [combattere con i curdi] perché è un contributo alla società umana, ma anche italiana perché gli attentati sono sì avvenuti nel Bataclan, nella Ramblas, a Berlino, a Manchester, ma tipo Ariana Grande può decidere di fare il concerto anche in Italia e quindi se un gruppo jihadista decide che l'obiettivo è il tour di Ariana Grande, allora potrebbe fare un attentato anche a Milano e in nessuno di questi posti una persona si merita di morire crivellata di colpi perché non crede nel tuo Dio. Noi abbiamo dichiarato che avevamo questo pensiero, la necessità di dare tutto per questa battaglia (Int. n. 3).

La loro scelta viene giustificata in quanto azione che tutela la collettività e portatrice di interessi generali: la deviazione ha luogo “non perché le norme son rifiutate, ma perché a esse son preferite altre norme, considerate più imponenti o fondate su lealtà superiori” (D. Matza, G. Sykes, 2010, 80).

5. Gestione penale del conflitto sociale

Nel procedimento analizzato, la Procura, in una sorta di atteggiamento “onnivoro”, utilizza a livello probatorio tutto quello che possiede per dimostrare la pericolosità dei cinque militanti.

Oltre a considerare come elementi sintomatici di pericolosità sociale le mere interviste, le opinioni espresse in pubblico o i libri scritti dai militanti (proposti), la Procura pretende di utilizzare anche gli atti derivanti dalla polizia giudiziaria, quali le segnalazioni, le denunce e le schede di polizia.

La difesa da subito si oppone a tale pratica, affermando che gli elementi che inseriscono il proposto in una delle categorie previste dall'4 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, devono essere sottoposte a un accertamento giudiziale ai fini del rispetto del principio di legalità.

A sostegno di quanto affermato, l'avvocato cita alcuni precedenti giurisprudenziali dello stesso Tribunale di Torino su casi simili, come ad esempio il decreto emanato nel procedimento 57/14 del 10 dicembre 2015, in cui viene ribadito che bisogna selezionare gli elementi di fatto per l'accertamento della pericolosità sociale, cioè si devono scartare le denunce, le segnalazioni della polizia giudiziaria e le mere richieste di rinvio a giudizio, mentre sono validi gli elementi fondati su pronunce giudiziarie come le sentenze anche non definitive, le misure cautelari, il rinvio a giudizio con data fissata.

Il Tribunale, nel primo decreto emanato a giugno, statuisce che le denunce della polizia giudiziaria non possono da sole essere utilizzate come sintomatiche della pericolosità sociale all'interno del giudizio di prevenzione, tuttavia l'art. 666 c.p.p., richiamato dall'art. 7 comma 9, D.Lgs. 159/2011 consente al giudice di prevenzione di integrare il materiale probatorio, acqui-sendo documenti o assumendo prove.

L'accusa integra le denunce e le schede elaborate dalla DIGOS con le annotazioni di polizia, mentre la difesa si oppone sia nelle udienze che durante l'arringa finale a questa pratica, poiché le annotazioni per definizione riportano una visione parziale dei fatti determinata dal punto di vista dell'agente di polizia che l'ha redatta.

Ciò che rileva dell'utilizzo in tale procedimento del materiale proveniente dalla polizia giudiziaria è la conferma della concezione che la Procura ha del ruolo delle FF. OO. nei procedimenti aventi a che fare con il conflitto sociale.

Così come già emerso dalla recente analisi dei procedimenti contro il movimento NO TAV (A. Senaldi, 2020), anche in questo procedimento gli agenti delle FF. OO. sono

un *gatekeeper* del processo; dediti ad attività di controllo, prevenzione e repressione di quanto accade dentro e fuori dall'aula di tribunale; testimoni; parti offese; parti civili; periti; membri di enti collettivi di rappresentanza; incaricati del controllo e messa in sicurezza dell'aula e del palazzo di giustizia, nonché le scorte di magistrati ed altri soggetti istituzionali.

In altre parole, la Procura diluisce il profilo della responsabilità penale e l'inserimento nelle categorie criminologiche dei proposti in una prospettiva che è tutta diversa, cioè la storia della vita e dei movimenti sociali a cui appartengono i militanti.

Inoltre, l'utilizzo come indizio di prova nel procedimento delle schede di polizia conferma l'importanza che per le agenzie del controllo formale rivestono le frequentazioni, l'appartenenza politica e il vero e proprio percorso esistenziale del militante politico, tanto da poter affermare che i destinatari del rituale di degradazione non siano soltanto i proposti, ma anche le realtà politiche di appartenenza.

Le agenzie del controllo sociale nei confronti dei movimenti sociali hanno attivato quelle che Chiaramonte (2019, 323), sulla falsariga delle teorie di Foucault (2009), chiama *tattiche di accerchiamento*, ossia dei gesti esemplari che hanno il fine di intimidire i destinatari diretti dell'azione penale e di diffondere paura fra la restante parte dei solidali.

In tale ambito, i meccanismi di controllo appaiono possedere una natura bifronte composta da un utilizzo del diritto che continua a educare punendo, unito tuttavia a un fine biopolitico di controllo e monitoraggio delle forme di vita degli attivisti politici (X. Chiaramonte, 2019, 331-332).

Nel procedimento in esame, l'esemplarità⁸ consisterebbe nell'attivazione eccezionale della tipologia di procedimento, il quale trova nei cinque combattenti gli iniziali destinatari per poi agire tentando di degradare una plethora di destinatari più ampia, ossia i movimenti sociali anarchici e autonomi torinesi.

A conferma di quanto affermato, testimoniano in primo luogo i ripetuti *excursus* dell'accusa sulla carriera deviante dei cinque che finiscono per disegnare un affresco delle principali azioni politiche dei movimenti sociali torinesi degli ultimi quindici anni.

Ma soprattutto, a livello di strategia processuale, la Procura nella seconda parte del procedimento ha effettuato un veloce cambio argomentativo, concentrandosi sulle condotte che proposti hanno tenuto in Italia una volta tornati dalla Siria.

A tal proposito le parole dell'avvocato dei proposti:

In realtà a me è sembrato evidente da subito che l'indicazione della Siria fosse una sorta di foglia di fico per coprire quello che era il reale intento, cioè aprire una questione di prevenzione in riferimento alle attività svolte nel conflitto sociale torinese e valsusino. Era del tutto evidente che la questione della Siria era debolissima, era un azzardo buttato lì dalla procura che gli aveva consentito di selezionare i cinque proposti rispetto a tutta l'area del conflitto sociale torinese e valsusino, ma che poi non avrebbe avuto grande spazio neanche dal punto di vista della valutazione del tribunale, perché la cosa

⁸ Nei procedimenti contro il movimento NO TAV analizzati da X. Chiaramonte (2019), l'esemplarità è consistita, per esempio, nella formulazione nei confronti di quattro NO TAV dell'accusa di terrorismo per aver incendiato un compressore del cantiere di Chiomonte.

che hanno scritto – cioè che sarebbero andati in Siria con l'idea di acquisire competenze militari – è una roba folle, non un azzardo ma di più, vuol dire non capire niente del conflitto sociale in corso e per quanto la procura si sia dimostrata in questi anni accanita e tesa sovradimensionale tutte le accuse, nessuno può pensare che nel conflitto torinese e valsusino ci sia qualcuno che voglia usare le armi.

Quindi era una roba “buttata lì” per far crescere attorno a questa questione l'allarme, che quasi sempre circonda le questioni legate al conflitto sociale e anche in questo caso hanno pensato di corroborare l'impianto accusatorio introducendo questa cosa (Int. n. 4).

In questa prospettiva, l'accusa avrebbe utilizzato la questione siriana come 'apripista' per poter compiere un tentativo di degradazione nei confronti delle realtà radicali politiche torinesi, cercando di etichettarle come pericolose socialmente.

Dal percorso etnografico intrapreso durante l'intero procedimento, è emersa da parte delle agenzie del controllo la riscoperta di una sorta di "profilo ontologico" del militante politico: essere parte di un collettivo facente riferimento all'area autonoma o essere un anarchico può costituire un'aggravante o un indizio di prova.

Questo aspetto riflette in parte le considerazioni fatte da Feeley e Simon (1992, 449-474) in merito alla *new penology*, secondo la quale diviene fondamentale la classificazione dei gruppi considerati pericolosi (in questo caso le aree antagoniste e anarchiche) e l'eventuale inserimento dell'individuo in tali gruppi.

Emergerebbe anche l'ottica della "criminologia dell'altro" (D. Garland, 2002): l'estremista politico, ponendosi in antitesi rispetto alla collettività a causa delle sue idee e condotte, è un soggetto totalmente diverso, la cui ontologia minaccia la società stessa.

Allo stesso modo militanti politici intervistati informalmente durante i cortei o le azioni politiche appaiono consci di essere considerati dalle istituzioni come dei *nemici*.

Lo Stato non tratta il nemico come persona "giacché in caso contrario lederebbe il diritto alla sicurezza delle altre persone" e di conseguenza la pena e i dispositivi giuridico/polizieschi che vengono applicati al nemico non hanno alcuna funzione risocializzante o riabilitativa, ma hanno il fine specifico di eliminare il pericolo che la non persona rappresenta per la società: "il Diritto penale del cittadino al diritto di tutti; il Diritto penale del nemico è invece il Diritto di coloro che contrastano il nemico; nei cui confronti è ammissibile soltanto la coazione fisica, sino ad arrivare alla guerra" (M. Donini, M. Papa, 2007, 14).

Nel caso di specie, pare emergere un paradigma comparabile a quello osservato, sempre da Chiaramonte (2019), nel lavoro etnografico riguardante i procedimenti penali contro il movimento NO TAV.

Secondo l'autrice, nei confronti del conflitto sociale valsusino si è dispiegato un “governo di polizia sul territorio cui corrisponde un diritto di lotta nella aule giudiziarie” (*ivi*, 333).

Il diritto penale di lotta (M. Donini, 2007) è concettualmente posto a metà tra i due poli rappresentati dal Diritto penale del cittadino e dal Diritto penale del nemico.

Se il Diritto penale del nemico è per definizione un diritto illegittimo o un non diritto, poiché si caratterizza per l'utilizzo di strumenti come la tortura, i rapimenti e le esecuzioni⁹, il Diritto penale di lotta non fuoriesce dalla legalità, sebbene costituisca un attacco frontale contro il garantismo e la criminalità (*ivi*, 57).

Tale impalcatura giuridica conduce la norma a una fuoriuscita dalla sua fisiologica funzione di tutela dei beni o di regolazione dei rapporti, trasformandola in uno strumento di contrasto e di risoluzione di un fenomeno sociale considerato pericoloso e dannoso per la collettività.

Il diritto penale di lotta è un diritto elaborato e costruito per le agenzie formali di controllo sociale, nel senso che esse dovranno utilizzarlo come arma nei confronti del crimine, determinando un abbandono epistemologico di ogni valenza di rieducazione o di reintegrazione del deviante, per concentrarsi alla sua neutralizzazione.

La sorveglianza speciale ha come imperativo categorico proprio la finalità appena descritta, poiché la sua natura giuridica mira a prevenire che un soggetto etichettato come giuridicamente pericoloso possa commettere ulteriori reati.

La premessa epistemologica utile a spiegare questa scelta di politica criminale riguarda la sfera sociale del ruolo del procuratore.

Le decisioni dell'inquirente penetrano nella realtà e dalla stessa sono influenzate; a sua volta, tale dialettica dà forma alla cultura giuridica¹⁰ degli operatori del diritto; cultura che determina immagini del diritto che si innestano nei contesti sociali in un rapporto circolare per il quale l'ordine sociale è il risultato dell'ordine giuridico e viceversa (R. Cotterell, 1995).

Su questo le parole dell'avvocato dei proposti:

⁹ Un esempio di piena applicazione di questa tipologia di pratiche è costituito dal contrasto al terrorismo islamico post-11 settembre da parte soprattutto degli Stati Uniti.

¹⁰ Si rimanda a L. Gallino (2006, 186-187) che definisce la cultura giuridica come “il complesso di cognizioni, idee e valori attraverso cui gli attori sociali selezionano, interpretano, concettualizzano e organizzano le informazioni concernenti il diritto e le traducono in stimoli, impressioni, convinzioni ed, eventualmente, azioni giuridiche, cioè pretese sorrette da una forte peculiare giustificazione normativa, cioè da una forte legittimazione ma anche di un orientamento ideologico e sociale, giuridico e giudiziario”.

il conflitto è grosso modo uguale dappertutto, è la risposta giudiziaria che è diversa: qui la risposta è pesantissima (...) A monte ci stanno delle scelte strategiche della procura che dipendono in parte anche dalle persone che le hanno costruite: il dottor Caselli credo che a un certo punto ha esternato anche l'idea che se non si andava a bloccare il conflitto il rischio era una deriva da "anni Settanta", con una lettura stupefacente e anti storica di quello che era il conflitto sociale in quegli anni (Int. n. 5).

Secondo il difensore, alcuni procuratori particolarmente autorevoli e carismatici hanno svolto un importante ruolo di imprenditoria morale nell'organizzazione e nell'*humus* culturale della macchina giudiziaria torinese.

Per esempio, l'avvocato ritiene che la genesi della gestione penale del conflitto sociale sia da ravvisare nell'istituzione, da parte dell'allora procuratore generale Giancarlo Caselli, del pool oggi denominato “terroismo e reati legati al conflitto sociale”:

nel 2010 invece era legato soprattutto alle vicende NO TAV, quando il reato commesso da allora era solo l'occupazione di un terreno fatto da un centinaio di appartenenti al movimento NO TAV che avevano occupato un terreno dove dovevano fare i carotaggi. Quindi non c'erano ancora reati, tu [intende Caselli] decidi di fare un pool, di metterci dei soldi, del personale dentro, quando ancora non ci sono reati gravi commessi, lo fai con la scelta strategica a monte perché vuoi impegnarti su quella roba lì [intende contro il movimento NO TAV e contro il conflitto sociale a Torino]. Dal punto di vista cronologico tutto ciò è significativo: tu parti costituendo un pool di persone che si devono occupare di questa roba quando in realtà i reati sono pochissimi, comunque pari a quelli delle altre città e per quanto riguarda il movimento NO TAV e questa famosa "scheda TAV", che poi è quella che dà la "stura" a questo pool di magistrati che investigano, avevi in quel momento soltanto un reato bagatellare che poi si è concluso credo con una condanna a € 300 di multa a un po' di persone, cioè un reato per cui non vale la pena istituire un pool specifico, se lo fai vuol dire che tu prevedi che questa roba diventerà una roba molto più importante ma soprattutto strategicamente sul piano delle scelte di politica giudiziaria pensi che devi investire lì (Int. n. 5).

La visione che gli attori giudiziari hanno dato alla conflittualità e ai movimenti sociali si è tradotta in una stigmatizzazione e criminalizzazione dei militanti politici di area antagonista e anarchica.

In altri termini, a Torino si sarebbe verificata una differenziazione degli illegalismi in cui i reati di matrice politica sono stati sottoposti a un regime di tolleranza zero (L. Wacquant, 2000) in forza di una logica culturale della magistratura inquirente, la quale ha utilizzato come strumenti cognitivi la propria esperienza di contrasto nei confronti di fenomeni politici passati, equiparando il momento storico, politico e culturale proprio degli anni Settanta a quello presente.

6. Conclusioni

Con il decreto finale del 17 marzo 2020 un solo proposto (sui cinque in totale) viene giudicato socialmente pericoloso, decisione poi confermata in Appello il 23 dicembre 2020.

Tuttavia, nel decreto di marzo non è presente alcun riferimento all'addestramento militare, né tantomeno all'esperienza siriana del destinatario, al quale viene applicata la misura di prevenzione unicamente a causa delle condotte antigiuridiche commesse in Italia prima e dopo la partenza.

L'argomentazione della Procura, basata sulla stigmatizzazione di tale attività, già in crisi con l'emissione del primo decreto di giugno, appare definitivamente fallita.

Non si può fare lo stesso discorso per quanto riguarda il secondo *account degradante*: il Tribunale ha recepito come condotte sintomatiche della pericolosità una serie di fatti bagatellari o addirittura di difficile inquadramento penale, allineandosi con la visione della sostituta procuratrice in merito.

In conclusione, vi è stata sicuramente una degradazione dovuta all'etichettamento di soggetto pericoloso socialmente, ma non si può affermare che sia stata degradata l'intera sua area politica di riferimento, né tantomeno che sia stata stigmatizzata di per sé l'esperienza siriana dei proposti.

Tuttavia, le misure di prevenzione, già utilizzate in passato nei confronti dell'area politica anarco-insurrezionalista torinese, hanno trovato ulteriori destinatari nel movimento NO TAV e nei militanti di occupazioni con fini abitativi.

Il caso esaminato non è isolato, ma andrebbe considerato come parte di una strategia di politica criminale della Procura di Torino definibile come "efficientista" (C. Sarzotti, 2007), cioè volta ad ottenere in una percentuale maggiore l'applicazione di contrasto al dissenso politico delle aree radicali, sfruttando i vantaggi procedurali e sostanziali che l'istituto delle misure di prevenzione offre rispetto all'instaurazione di un ordinario processo penale.

Da una prospettiva socio-giuridica, l'ontologia dell'istituto della sorveglianza speciale si fonda sull'esclusione del soggetto dalla collettività e le sue prescrizioni (il divieto di partecipare alle pubbliche riunioni, il divieto di frequentare luoghi di divertimento, l'obbligo di rimanere in casa in determinati orari e soprattutto il divieto di dimora)¹¹ rispondono a un'esigenza di

¹¹ Le prescrizioni imposte dalla misura della sorveglianza speciale sono elencate nel quarto comma dell'articolo 8 D.Lgs. 159/2011. Inoltre, ai sensi del comma successivo, il giudice può aggiungere "tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni".

controllo e di neutralizzazione del pericolo insito nell'individuo, ma hanno un effetto ulteriore ruotante intorno a una finalità escludente.

Nel caso di specie, la misura di prevenzione ha la potenzialità di disarticolare qualsiasi potenzialità di aggregazione e socialità sul destinatario della misura, il quale in questi mesi di applicazione della stessa, ha in più occasioni riferito le numerose difficoltà riscontrate nel continuare la militanza politica.

Infatti, se la politica si fonda sulla socialità e sull'aggregazione, la sorveglianza speciale limita fortemente entrambe le cose.

Durante il dibattimento di questo procedimento le parti hanno discusso delle assonanze della sorveglianza speciale rispetto al confino di epoca fascista; si ritiene che la misura assomigli di più al paradigma – seppur in senso lato – dell'esilio.

Michel Foucault in *Sorvegliare e Punire* afferma che la struttura della società del Seicento, afflitta dal morbo della peste, abbia anticipato le fondamenta delle pratiche disciplinari.

Sempre il filosofo cita un'altra malattia, la lebbra, che invece ha determinato gli schemi dell'esclusione:

Il lebbroso è preso in una pratica del rigetto, dell'esilio-clausura; lo si lascia perdersi come in una massa che poco importa differenziare. (...) Esiliare il lebbroso e arrestare la peste non comportano lo stesso sogno politico. L'uno è quello di una comunità pura, l'altro quello di una società disciplinata. Due maniere di esercitare il potere sugli uomini, di controllare i loro rapporti, di sciogliere i loro pericolosi intrecci. (...) L'immagine della lebbra, del contatto da recidere, è all'origine degli schemi di esclusione (M. Foucault, 1976, 216-217).

Il soggetto pericoloso, come il lebbroso, viene allontanato ed esiliato dalla società per mantenere e preservare la 'purezza' della stessa.

Non si sta negando la natura disciplinare della sorveglianza speciale, ma piuttosto si evidenzia come le prescrizioni di questo istituto giuridico pongono più l'accento sull'intento escludente ed esiliante.

L'invisibilità come l'imperativo categorico nei confronti dei militanti anarchici e antagonisti: impedire lo sviluppo del conflitto sociale attraverso l'ulteriore marginalizzazione di tali tipologie di attivismo politico.

Se Durkheim riteneva che la devianza avesse la funzione di determinare un orizzonte di senso comune utile che sanciva il confine tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, nel caso di specie il discorso è completamente ribaltato: il deviante politico deve sparire, il confine è sempre ben visibile, ma chi si avventura più in là di esso scompare come ombre nella nebbia.

Senaldi (2016, 173) utilizza il termine *ecedenza politica* per definire una serie di soggetti che sono esclusi dalla società ufficiale e allo stesso tempo si

autoescludono, ponendo la propria esistenza in un differente quadro valoriale normativo.

A causa di questa loro caratteristica, questi individui vengono classificati come irriducibili e le agenzie di controllo sociale applicano su di loro strategie volte alla neutralizzazione.

Senaldi, nella sua opera si riferisce al popolo NO TAV, ma tale discorso può anche valere per il caso empirico analizzato: la sorveglianza speciale come tecnica di neutralizzazione che si applica nei confronti di soggetti che vivono e agiscono secondo categorie valoriali antitetiche – i c.d. *valori sotterranei* (D. Matza, 1964) – rispetto al resto della collettività.

In conclusione, il paradigma a cui risponde la sorveglianza speciale è quello dell'*espulsione*, intesa come esclusione dall'arena politica legittima secondo la società, ottenuta attraverso il tentativo di *far morire* le potenzialità e la legittimità politica dei militanti di area antagonista e anarchica, colpendo il *sé politico* individuale (i singoli soggetti sottoposti al procedimento di sorveglianza speciale) o collettivo (le manifestazioni di piazza) in modo tale da neutralizzarlo e annullarlo.

Riferimenti bibliografici

- AASTER Consorzio (1996), *Centri sociali: Geografie del desiderio*, Shake Edizioni, Milano.
- ANASTASIA Stefano, ANSELMI Manuel, FALCINELLI Daniela (2015), *Populismo Penale: Una prospettiva italiana*, CEDAM, Padova.
- BAUMAN Zygmunt (2002), *Modernità liquida*, Laterza, Roma-Bari.
- BAUMAN Zygmunt (2005), *Vite di scarto*, Editori Laterza, Roma-Bari.
- BECKER Howard S. (1966), *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*, Free Press of Glencoe, New York.
- BROWN Penelope, LEVINSON Stephen C. (1987), *Politeness: Some universals in language usage*, Cambridge University Press, Cambridge.
- CAMPESI Giuseppe (2013), *La detenzione amministrativa degli stranieri*, Carocci, Roma.
- CARDANO Mario (2011), *La ricerca qualitativa*, il Mulino, Bologna.
- CAVICCHIOLI Sandra, FELE Giorgio, GIGLIOLI Pier Paolo (1997), *Rituali di degradazione. Anatomia del processo Cusani*, il Mulino, Bologna.
- CHIARAMONTE Xenia (2019), *Governare il conflitto. La criminalizzazione del movimento No Tav*, Meltemi, Milano.
- CHIARAMONTE Xenia, SENALDI Alessandro (2015), *Criminalizzare i movimenti: i No Tav fra etichettamento e resistenza*, in "Studi sulla questione criminale", 10, 1, pp. 118-120.
- COHEN Stanley (2019), *Demoni popolari e panico morale. Media, devianza e sottoculture giovanili*, Mimesis, Milano.
- COLLINS Randall (1975), *Conflict sociology: Toward and explanatory science*, Academic Press, New York.

- COTTERELL Roger (1995), *Law's community: Legal ideas in sociological perspective*, Clarendon Press, Oxford.
- DAL LAGO Alessandro, DE BIASI Rocco (2002), *Un certo sguardo. Introduzione all'etnografia sociale*, Laterza, Roma-Bari.
- DE GIORGI Alessandro (2002), *Il governo dell'eccedenza*, Ombre Corte, Milano.
- DELLA PORTA Donatella, DIANI Mario (1997), *I movimenti sociali*, NIS, Roma.
- DELLA PORTA Donatella, REITER Herbert (2003), *Polizia e protesta. L'ordine pubblico dalla Liberazione ai "no global"*, il Mulino, Bologna.
- DONINI Massimo (2007), *Diritto penale di lotta. Ciò che il dibattito sul diritto penale del nemico non deve limitarsi a esorcizzare*, in "Studi sulla questione criminale", 2, pp. 55-87.
- DONINI Massimo, PAPA Michele, a cura di (2007), *Il Diritto penale del nemico: Un dibattito internazionale*, Giuffrè, Milano.
- DURKHEIM Émile (1962), *La divisione del lavoro sociale*, Edizioni di comunità, Milano.
- FEELEY Malcolm M., SIMON Jonathan (1992), *The new penology: Notes on the emergency strategy of corrections and its implication*, in "Criminology", 30, pp. 449-474.
- FIORENTIN Fabio, a cura di (2018), *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Giappichelli, Torino.
- FOUCAULT Michel (1976), *Sorvegliare e punire. La nascita della prigione*, Einaudi, Torino.
- FOUCAULT Michel (2009), *Bisogna difendere la società*, Feltrinelli, Milano.
- FOUCAULT Michel (2015), *Teorie e istituzioni penali: Corso al Collège De France (1971-1972)*, Feltrinelli, Milano.
- FOUCAULT Michel (2016), *La società punitiva: Corso al Collège De France (1972-1973)*, Feltrinelli, Milano.
- GALLINO Luciano (2006), *Dizionario di sociologia*, UTET, Torino.
- GARFINKEL Harold (1956), *Conditions of successful degradation ceremonies*, in "American Journal of Sociology", 61, 5, pp. 420-424.
- GARFINKEL Harold (1967), *Studies in ethnomet hodology*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- GARLAND David (2002), *The culture of control: Crime and social order in contemporary society*, Oxford University Press, Oxford.
- GENNEP Arnold V. (1981), *I riti di passaggio*, Boringhieri, Torino.
- HESTER Stephen, EGLIN Peter (1999), *Sociologia del crimine*, Piero Manni, Lecce.
- KELLING George L., WILSON James Q. (1982), *Broken windows: The police and neighborhood safety*, in "Atlantic Monthly", 3, pp. 29-38.
- LEFEBVRE Henri (1991), *The production of space*, Basil Blackwell, Oxford.
- LEMERT Edwin (1967), *Human deviance, social problems, and social control*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
- MATZA David (1964), *Delinquency and drift: From the research program of the center for the study of law and society*, Wiley, New York.
- MATZA David, SYKES Gresham (1957), *A theory of delinquency*, in "American Sociological Review", 22, pp. 646-670.
- MATZA David, SYKES Gresham (2010), *La delinquenza giovanile: teorie ed analisi*, ed. it. a cura di Romolo G. Capuano, Armando, Roma.

- MENDITTO Francesco (2019), *Le misure di prevenzione personali e patrimoniali*, Giuffrè-Francis Lefebvre, Varese.
- PENNISI Carlo *et al.* (2018), *Amministrazione, cultura giuridica e ricerca empirica*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna.
- PEPINO Livio, a cura di (2014), *Come si reprime un movimento: il caso Tav*, Intra Moenia, Napoli.
- PEPINO Livio, REVELLI Marco (2012), *Non solo un treno. La democrazia alla prova della Val Susa*, Gruppo Abele, Torino.
- SARZOTTI Claudio (2007), *Processi di selezione del crimine*, Giuffrè, Milano.
- SEMI Giovanni (2010), *L'osservazione partecipante. Una guida pratica*, il Mulino, Bologna.
- SENALDI Alessandro (2016), *Cattivi e primitivi. Il movimento No Tav tra discorso pubblico, controllo e pratiche di sottrazione*, Ombre Corte, Verona.
- SENALDI Alessandro (2020), *I dati dei processi contro i/le No Tav: un contributo al dibattito*, in <https://studiquestionecriminale.wordpress.com/2020/12/17/i-dati-dei-processi-contro-i-le-no-tav-un-contributo-al-dibattito/>.
- TURNER Victor (1972), *Il processo rituale*, Morcelliana, Brescia.
- VORMBAUM Thomas (2018), *Saggi di storia del diritto penale moderno*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli.
- WACQUANT Loic (2000), *Parola d'ordine. Tolleranza zero, la trasformazione dello Stato penale nella società neoliberale*, Feltrinelli, Milano.

Abstract

CRIMINALIZATION OF DISSENT. AN ETHNOGRAPHIC RESEARCH ON THE PROCEDURE TO THE TURIN INTERNATIONALIST FIGHTERS

The paper analyzes from a socio-legal point of view the empirical case of the special surveillance procedure to which five political militants were subjected due to their participation in the Syrian conflict between 2015 and 2018 as internationalist fighters in the Syrian Democratic Forces (SDF). The qualitative research lasted one year (2019) and the research techniques used were participant observation, discursive interview and ethnographic diary. The research delivered as results the reconstruction of the legal culture and criminal policy choices of the Turin prosecutor regarding social conflict and the description of the criminalization process to which activists of radical political areas are subjected.

Key words: Special Surveillance, Criminalization, Social Conflict.